

N. R.G. 95/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Franco Pastorelli	Giudice
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII di Winetrade s.n.c.** (p.iva e c.f. 01503840496) e dei soci illimitatamente responsabili **Simone Nannipieri** (C.F. NNNSMN75E16G702V) e **Alessia Bernardeschi** (C.F. BRNLSS74A46E625X)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 31 luglio 2024, i debitori Winetrade s.n.c. e i suoi soci illimitatamente responsabili (e coniugi) Simone Nannipieri e Alessia Bernardeschi hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC dott. Raffaele Carpano sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

A seguito dell'integrazione richiesta in data 7.8.2024, i ricorrenti chiarivano che intendevano chiedere la liquidazione controllata anche della società Wintrade e che le risorse per il loro mantenimento venivano tratte esclusivamente dall'attività imprenditoriale individuale intrapresa dal Nannipieri che, pertanto, chiedevano di poter continuare.

A seguito delle ulteriori integrazioni del 12 e del 26 settembre 2024, si chiariva che la Wintrade s.n.c. non superava le soglie dimensionali di cui all'art. 2 C.C.I.I. e che l'attività imprenditoriale del Nannipieri era tale da poter coprire le spese di mantenimento suo e della famiglia.

In data 30.11.2024, infine, è stata depositata un'ultima integrazione, conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione della sede legale della società e anche del luogo di residenza dei ricorrenti.



3. Risulta provato in capo alla società il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d), come da attestazione integrativa depositata dal gestore della crisi in data 26.9.2024.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,

- la società, formalmente iscritta al registro delle imprese, presenta una situazione debitoria di oltre € 300.000 sebbene non abbia attivo;

- i ricorrenti (persone fisiche) hanno una esposizione debitoria ancora superiore; il Nannipieri, svolge attività di impresa individuale che intende continuare, da cui trae poco più di quanto necessario per il mantenimento suo e della moglie (come attestato dal gestore della crisi nella relazione integrativa del 26.9.2024).

I ricorrenti sono proprietari dell'immobile ad uso civile abitazione sito in [REDACTED] in cui risiedono. Nannipieri è proprietario dell'autovettura marca Ford modello Kuga targata [REDACTED] immatricolata nel 2010 con circa 250.000 km, mentre Bernardeschi non è proprietaria di alcun bene mobile registrato.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. Raffaele Carpano.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

7.1. Sul punto, il Tribunale concorda con le pronunce di merito (Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024; Tribunale di Perugia, n. 10 del 13.2.2023; Tribunale di Modena, n. 43 del 7.4.2023, Trib. Siena 14 giugno 2024) secondo cui il mantenimento dell'attività d'impresa svolta dal ricorrente non è in astratto incompatibile con la liquidazione giudiziale, qualora sia volta all'ottenimento dei mezzi necessari per il mantenimento proprio e della famiglia, come risulta, evidentemente, nella fattispecie in esame.



È evidente, però, che l'attività di impresa dovrà essere svolta sotto la vigilanza del liquidatore giudiziale, il quale dovrà verificarne i dati contabili e assicurare che:

- i costi di gestione siano coperti dai ricavi dell'impresa (e dunque l'impresa potrà proseguire durante la liquidazione controllata solo senza aggravio di spese per la procedura)
- i ricavi, al netto dei suddetti costi, siano messi integralmente a disposizione dei creditori nell'ambito della procedura di liquidazione controllata, detratta la somma necessaria a coprire le spese necessarie per il mantenimento familiare, che sarà fissata dal giudice delegato.

7.2. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **Winetrade s.n.c.**, e dei soci illimitatamente responsabili **Simone Nannipieri** e **Alessia Bernardeschi**

- a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
- b) nomina liquidatore il dott. Raffaele Carpano, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:



- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscana>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

- d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- e) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti del ricorrente e verrà acquisito l'intero attivo della procedura, tra cui l'eccedenza derivante dall'attività di impresa, detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
- f) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- g) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell'immobile di civile abitazione di proprietà, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
- h) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) e la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- i) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- j) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.



Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 31/10/2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Gianmarco Marinai

